



CIRCOLARE N. 75 DEL 27/10/2022

Al personale scolastico
Agli studenti
Alle famiglie
Al Direttore SGA
Al sito web

Oggetto: **Tutela della salute dei non fumatori - L. 16/01/03 n. 3, art. 51 Tutela della salute nelle scuole - L. 8/11/2013, n. 128.**

Ai fini di favorire l'acquisizione di comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità, **SI RIBADISCE** l'importanza del rispetto del divieto di fumo nella scuola, nonché la vigilanza da parte del personale preposto affinché la normativa sia rispettata.

Il fumo di tabacco è la più importante causa di morte prematura e prevenibile in Italia e rappresenta uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale; ecco perché la prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco costituisce obiettivo prioritario della politica sanitaria del nostro Paese e dell'Unione Europea.

Per questo si rende necessario garantire il rispetto delle norme di divieto e il sanzionamento delle relative infrazioni (art. 2 Circ. 17/12/04 Ministero della Salute).

In particolare l'art. 51 della legge n°3/2003, in vigore dal 10/01/05, ha imposto il divieto di fumo in tutti i locali pubblici chiusi.

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell'8 Novembre 2013, n. 128 ha ribadito che la Tutela della salute nelle scuole è un principio costituzionale irrinunciabile, modificando e ampliando le disposizioni della legge 104 del 2013 (l'articolo 51) con l'inserimento di alcuni commi aggiuntivi significativi:

1. "1-bis. **Il divieto di cui al comma 1 (divieto di fumo) è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.**"
2. **E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche [...]**
3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.

Per ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa i responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati nelle persone del Dirigente stesso, dei collaboratori, del DSGA, dei docenti e tutte le unità del personale ATA nel loro orario di servizio e



vigilanza.

I soggetti incaricati di irrogare la sanzione, sugli appositi modelli con la controfirma del Dirigente scolastico, o del Collaboratore del Ds, o del DSGA, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.

I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente scolastico con apposita designazione

Il mancato rispetto del divieto di fumo sarà sanzionato in base a quanto previsto dalla normativa vigente (sanzione amministrativa). L'importo della sanzione amministrativa varia da € 27,5 a € 275,00. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da 55 a 550 €).

È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandate RR).

Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550).

Inoltre il mancato rispetto del divieto di fumo sarà:

- **comunicato ai genitori con notifica del verbale di accertamento a prescindere dalla minore o maggiore età;**
- **comunicato al Coordinatore di classe in quanto mancato rispetto di leggi e regolamenti come previsto dal “Regolamento di disciplina degli studenti” in vigore nell’Istituto.**

Si invitano tutti, alunni, docenti e personale ATA a rispettare il divieto di fumo a tutela della salute individuale e collettiva, in un ambito di corrette relazioni umane e sociali.

Il Dirigente scolastico
prof.ssa Stefania Cardillo

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2, D.Lgs.39/93*